

---

## Save the date 13 OTTOBRE 2020 e NEWS

1 messaggio

---

Ufficio SUAP - Fascicolo d'Impresa <suap@mn.camcom.it>

7 agosto 2020 09:25

Gentilissimi,

prima di assentarci per le vacanze estive informiamo il prossimo **13 ottobre** potremo finalmente riprendere i nostri incontri (valuteremo la modalità più consona) per riferire le novità occorse in questo periodo e illustrare servizi e modalità operative utili a una gestione del lavoro efficiente e standardizzata.

Nel frattempo Vi riportiamo le seguenti notizie con la preghiera di provvedere alla diffusione ai colleghi che potrebbero essere interessati.

### SERVIZIO SUAP ASSOCIATO CAMERALE

L'Ente Camerale ha strutturato un nuovo servizio denominato "SUAP Associato Camerale" da offrire, tramite convenzione, ai piccoli Comuni che ne manifestassero l'interesse con la piattaforma [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it).

Tale iniziativa è volta a offrire una soluzione standardizzata e qualificata per la gestione delle pratiche SUAP rispettando i termini procedurali, la corretta alimentazione del fascicolo informatico d'impresa e un modico impegno di spesa.

### BANDO 100% SUAP – EDIZIONE 2020

E' stata pubblicata sul [sito](#) di Unioncamere Lombardia la graduatoria con i Comuni ammessi al contributo del bando 100% SUAP - edizione 2020.

Siamo lieti di informare che per il nostro territorio sono state ammesse 3 domande presentate da 2 associazioni e un Comune singolo.

### MODIFICHE NON SOSTANZIALI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Come previsto dal **Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia n. 7416 del 24/06/2020** (in allegato), dal 15 luglio 2020 non vanno più inviati in Regione, ma transitano solo dal Suap, le comunicazioni di modifica non sostanziale degli impianti distributori ad uso pubblico di carburante per autotrazione, ubicati sulla rete ordinaria o autostradale, nonché le modifiche, sempre non assoggettate ad autorizzazione, degli impianti distributori di carburante, ad uso pubblico, destinati a natanti o aeromobili e degli impianti distributori di carburante a uso privato.

Sulla piattaforma I1G il nuovo procedimento è già disponibile.

## COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – NUOVE DISPOSIZIONI

In allegato la **Deliberazione della Giunta regionale n. XI/3338 del 06/07/2020**, contenente le nuove disposizioni attuative in materia di commercio su aree pubbliche.

Vengono definiti:

- linee guida per le aree mercatali, Fiere e posteggi isolati;
- valutazioni per la localizzazione dei posteggi;
- criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi che deve avvenire all'esito di bandi concorsuali ad evidenza pubblica.
- disposizioni in materia di Carta di Esercizio ed Attestazione annuale;
- contenuti minimi del Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche;
- misure per la digitalizzazione delle procedure riguardanti il commercio su aree pubbliche, anche ai fini del coordinamento statistico e della creazione di banche dati informatiche.

Disposizioni transitorie:

- Le concessioni di posteggio con scadenza antecedente al 31/12/2020 sono automaticamente rinnovate sino a tale data.
- Restano valide le procedure per il rinnovo delle concessioni, indette ai sensi dell'abrogata DGR XI/5345 del 27/06/2016, che si concluderanno entro il 31/12/2020.
- Per le Fiere calendarizzate entro il 31/12/2020 è consentito presentare istanza di partecipazione al Comune entro il trentesimo giorno precedente lo svolgimento delle stesse, in luogo del termine stabilito in via ordinaria, corrispondente al sessantesimo giorno antecedente la data in cui si tiene la manifestazione. La relativa graduatoria deve essere pubblicata dal Comune entro il decimo giorno precedente la data di effettuazione della Fiera.

## DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI

Dal 17 luglio scorso è in vigore il [Decreto Legge 16/07/2020 n. 76](#) (Decreto Semplificazioni).

Nel rimandare ai contenuti testuali del Decreto per gli aspetti di dettaglio, si allega un **documento di sintesi** con le principali disposizioni suscettibili di impattare sui profili SUE e SUAP, predisposto dalla CCIAA MiLoMb con cui collaboriamo.

## ATTIVITA' AGRITURISTICA: APPROVATO NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE

È stato approvato il nuovo **Regolamento regionale n. 5 del 24/07/2020** (in allegato) che introduce una serie di disposizioni attuative in materia di attività connesse agli esercizi agrituristici oltre a stabilire:

- i requisiti di destinazione d'uso dei locali da destinare alle attività agrituristiche;
- i criteri per la definizione degli operatori agrituristiche;
- le modalità per il rilascio del certificato di connessione con l'attività agricola;
- i criteri per l'organizzazione dei corsi di formazione per l'esercizio dell'attività.

Siamo in attesa dell'emanazione della nuova modulistica regionale.

## MODIFICHE PROCEDIMENTI PIATTAFORMA A SEGUITO SEGNALAZIONI WIKI

A seguito di segnalazioni al portale Wiki Suap, favorevolmente accolte dal Gruppo di lavoro dedicato, sono state inoltre implementate modifiche ai procedimenti su I1G, per i cui dettagli si rimanda ai documenti allegati **Wiki News**.

## SOSPENSIONE ESTIVA DEGLI INTERVENTI SU I1G

Informiamo che sono sospesi gli aggiornamenti della Base di conoscenza dei procedimenti sulla piattaforma [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) fino al 30 agosto p.v.

Cari saluti.

Chiara Sella

Cristina Bombarda

Elena Spagna



Ufficio SUAP - Fascicolo d'impresa  
Servizio Registro Imprese  
Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato  
Camera di commercio di Mantova  
Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova  
Telefono n. 0376234305  
Sito web [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it)

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

## D.G. Sviluppo economico

**D.d.g. 24 giugno 2020 - n. 7416****Nuove modalità di invio telematico delle comunicazioni riguardanti le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti di cui agli artt. 85, 88 e 96 della l.r. 6/2010**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE  
SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 con il quale viene adottato il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive in cui viene previsto che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni, siano presentate esclusivamente in via telematica e viene ribadita la competenza del SUAP in merito all'invio, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;

Visto l'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 (Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi), che impegna la Giunta ad adottare iniziative volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali e alla modulistica unificata;

Visto l'art. 51 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 (Informatizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni) che dispone che a decorrere dal primo gennaio 2013 le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente per via telematica;

Visti gli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. che assegnano ai Comuni, attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la ricezione delle comunicazioni relative agli impianti di distribuzione carburanti;

Dato atto che con la legge regionale 21 maggio 2020 n. 11, di modifica dell'art. 88 della l.r. 6/2010, le modifiche agli impianti di distribuzione carburanti, ad uso pubblico e privato, di cui al comma 3 bis non sono più soggette alla comunicazione a Regione Lombardia e quindi non più rientranti nelle informazioni costituenti la base dati informativa regionale;

Considerato che gli Sportelli Unici per le Attività Produttive lombardi hanno recepito in questi anni, gli indirizzi di Regione Lombardia volti a sviluppare, nelle modalità previste dal d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160, una modulistica unificata per le procedure amministrative e in particolare per le comunicazioni sugli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione;

Dato atto che con la legge 4 agosto 2017 n. 124 è stata costituita l'Anagrafe nazionale degli impianti di distribuzione carburanti che viene costantemente popolata attraverso i dati dei titolari delle autorizzazioni e la cui banca dati, presente su piattaforma informatica, è monitorata e curata, anche ai fini di ulteriori fasi di perfezionamento, in collaborazione con i Comuni e le Regioni;

Ritenuto necessario per quanto sopra esposto:

- modificare la modalità di invio telematico delle comunicazioni stabilendo che l'invio telematico ai comuni lombardi delle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010, riguardanti le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti rese dalle aziende titolari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella autostradale e su quella degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico non soggette ad autorizzazione, dovrà essere effettuato dal 15 luglio 2020 agli Sportelli Unici per l'Attività Produttive, verificando attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) la modalità operativa e di front office di invio delle comunicazioni prevista per lo specifico SUAP;
- confermare la validità del fac-simile della modulistica, relativa alle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 approvato con d.d.g. 2 luglio 2014 n. 6398 contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere alla dismissione operativa dell'applicativo «Modulistica Carburanti» presente nella piattaforma informatica «Procedimenti» di Regione Lombardia in relazione all'invio delle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3

bis e 96 della l.r. 6/2010 e in relazione all'implementazione dell'archivio della rete distributiva dei carburanti prevista a livello nazionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che ha affidato a Paolo Mora l'incarico di Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico;

DECRETA

1. Di stabilire che l'invio telematico ai comuni lombardi delle comunicazioni riguardanti le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti rese dalle aziende titolari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella autostradale e su quella degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico non soggette ad autorizzazione di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 dovrà essere effettuato dal 15 luglio 2020 agli Sportelli Unici per l'Attività Produttive, verificando attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) la modalità operativa e di front office di invio delle comunicazioni prevista per lo specifico SUAP.

2. Di confermare la validità del fac-simile della modulistica, relativa alle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 approvato con d.d.g. 2 luglio 2014 n. 6398 contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dismettere, per quanto in premessa, l'applicativo «Modulistica Carburanti» presente nella piattaforma informatica «Procedimenti» di Regione Lombardia in relazione all'invio delle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 e in relazione all'implementazione dell'archivio della rete distributiva dei carburanti prevista a livello nazionale.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale  
Paolo Mora

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato A

## Comunicazione di modifiche di impianto carburanti non soggette ad autorizzazione

Riservata al titolare dell'impianto o soggetto incaricato

Al Comune di/SUAP di \_\_\_\_\_ ISTAT

### IL SOTTOSCRITTO

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale                 Sesso M  F

Data di nascita    /    /     Cittadinanza \_\_\_\_\_

Stato di nascita \_\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Stato di residenza \_\_\_\_\_ Comune di residenza \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Via, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

### IN QUALITA' DI

Titolare  Legale rappresentante  Delegato preposto

Codice Fiscale

Partita IVA (se diversa da Codice Fiscale)

Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Via, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Capitale Sociale \_\_\_\_\_

N. d'iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

### IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO

Titolare dell'Autorizzazione/Concessione \_\_\_\_\_

N. Autorizzazione/Concessione \_\_\_\_\_ Data rilascio    /    /

Bandiera/Insegna \_\_\_\_\_ altra bandiera \_\_\_\_\_

Localizzazione impianto \_\_\_\_\_

Indirizzo dell'impianto \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Tipologia Strada \_\_\_\_\_ Tipologia Impianto \_\_\_\_\_

Stato Impianto \_\_\_\_\_ Data (legata allo stato)    /    /





**STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO****Elenco Prodotti** (Sezione attivata solo per impianti pubblici)

Indicare il numero di colonnine

Benzine       Gasolio       GPL       Metano  
 Elettricità       Idrogeno      Altro (biodiesel, bioetanolo,...)      Specificare altro \_\_\_\_\_

**Modalità vendita**

Servito       Pre Pay       Post Pay       Pre Pay h.24

**Modalità di pagamento**

Fidelity Card       Carte di Credito       Bancomat       Contanti       Altre forme

**Servizio all'automobile** (sezione attivata solo per impianti pubblici)

Erog. Controllo Aria e Acqua       Servizi di Lubrificazione       Officina leggera       Elettrauto  
 Gommista       Vendita Accessori per Auto  
 Autolavaggio  
     Carwash  
     Manuale  
     Self Service  
     Altro \_\_\_\_\_

**Servizio all'automobilista** (sezione attivata solo per impianti pubblici)

Servizi Igienici Uso Pubblico       Centro Informazione Turistica       Punto Telefonico Pubblico  
 Offerta Servizi per Camper       Servizio Fax Fotocopie       Internet Point  
 Altro \_\_\_\_\_

**Attività Commerciali Integrative** (sezione attivata solo per impianti pubblici)

Tavola Fredda       Ristorante/Self Service/Tavola calda  
 Mini Market       Rivendita Giornali       Rivendita Tabacchi e Valori Bollati  
 Rivendita Biglietti Lotteria       Servizi Bancari       Altro \_\_\_\_\_



### **EVENTUALE DOCUMENTAZIONE**

Atto notarile di compravendita

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex dpr 445/2000 comprovante i requisiti soggettivi)

Atto di cessione

Contratto di affitto di azienda

Contratto di affitto di ramo di azienda

Atto o contratto relativo al trasferimento

Dichiarazione sostitutiva

Dichiarazione dei Vigili del Fuoco

Altro:

### **NOTE DEL COMPILATORE:**

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3338

**Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione della d.g.r. 27 giugno 2016, n. 5345**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere», ed in particolare:

- l'articolo 17, comma 2 che stabilisce: «La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione e lo spostamento delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni»;
- l'articolo 23, comma 1 bis, come modificato dall'articolo 4 della l.r. 13 del 9 giugno 2020 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020), che stabilisce: «La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), definisce con deliberazione da pubblicare sul BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all'assegnazione dei suddetti posteggi»;

Viste:

- la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in particolare l'articolo 1, comma 1181, secondo cui «il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data»;
- la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ed in particolare l'articolo 1, comma 686 che esclude l'applicabilità del d.lgs. 59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed abroga l'art. 70 del d.lgs. citato;

Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2016, n. 5345 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003»;

Dato atto che, a seguito della suddetta l. 145/2018 che ha escluso l'applicabilità del d.lgs. 59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ha perso efficacia l'Intesa in Conferenza unificata del 5 luglio 2012, con la quale erano stati stabiliti i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina amministrativa regionale al mutato quadro normativo statale e di dare certezza ai Comuni e agli operatori in relazione ai criteri da seguire per il rilascio e il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Dato atto del confronto con le Associazioni di categoria interessate e con ANCI, avvenuto in modalità telematica in data 19 giugno 2020 e attraverso le conseguenti osservazioni pervenute a mezzo posta elettronica;

Ritenuto di dover interamente sostituire la d.g.r. 27 giugno 2016, n. 5345 con i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e gli aggiornamenti relativi ai servizi informatici a disposizione, e che pertanto la suddetta deliberazione deve essere revocata;

Dato atto che, ai fini di semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa, restano valide le procedure di selezione per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga;

Visto l'allegato A «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che agli ulteriori adempimenti derivanti dall'applicazione del suddetto allegato A si provvederà con provvedimenti del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche;

3. di dare atto che restano valide le procedure di selezione per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga;

4. di sostituire la d.g.r. 27 giugno 2016, n. 5345 citata in premessa;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17, COMMA 2 E 23, COMMA 1BIS DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE).**

#### **1. Oggetto**

1. Il presente atto fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche, prevede disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), detta indicazioni in ordine all'ottenimento e alla gestione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale e disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis della suddetta l.r. 6/2010, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

#### **2. Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche**

1. I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;

- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più congestionate.

2. Nell'individuare le aree, il comune tiene conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) della densità della rete distributiva esistente.

### **3. Disposizioni concernenti i Mercati**

#### **3.1 Istituzione e ampliamento dei mercati**

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal comune, con deliberazione di Consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010.

3. Il comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:

- a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
- b) la periodicità di svolgimento del mercato;
- c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie, nonché il settore merceologico di riferimento;
- d) i posteggi riservati ai produttori agricoli e i criteri di assegnazione degli stessi.

4. Le richieste di nulla osta preventivo di cui al comma 2 devono essere effettuate direttamente dai Comuni mediante l'applicativo informatico "MERCap" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" ([www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)).

4. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

### **3.2 Posteggi mercatali**

1. I comuni possono individuare i posteggi in relazione:
  - a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
  - b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
  - c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
  - d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.
2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macrocategorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.
3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.
6. Per finalità di pubblicità notizia, i comuni trasmettono alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative copia dei bandi relativi all'assegnazione dei posteggi e, comunicano le informazioni sui bandi disponibili per ciascun mercato, attraverso apposita funzione presente nell'applicativo informatico MERCap (informazioni che saranno consultabili in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia - [www.datilombardia.it](http://www.datilombardia.it)).

#### **3.2.1 Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati**

1. Al fine di agevolare comuni e operatori e con l'obiettivo di garantire una modulistica omogenea e semplificata, utilizzabile per tutti i procedimenti di selezione, la Regione predispone un bando-tipo, con provvedimento del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche. Per partecipare alle procedure per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo in scadenza, ove posseduto;
- b) carta di esercizio, ove richiesta ai sensi del successivo paragrafo 9;
- c) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso.

2. Nell'ambito delle procedure per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la domanda:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda medesima. Nel caso in cui la concessione in scadenza provenga da titolo autorizzatorio relativo ad azienda ceduta in gestione temporanea con regolare contratto, il punteggio di 40 punti è assegnato al titolare dell'azienda stessa, solo se quest'ultimo abbia presentato istanza per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1 e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 e 21, comma 4, secondo periodo della l.r. 6/2010. Qualora, invece, il titolare dell'azienda non abbia presentato istanza, il punteggio di 40 punti viene assegnato secondo i criteri di cui al primo periodo.

In caso di presentazione della domanda per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **3.2.2 Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

2. I comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.

3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.1, lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche e, se non fosse sufficiente, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **3.2.3 Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti**

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al paragrafo 3.2.2.

### **3.2.4 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

### **3.2.5 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. I comuni possono, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui ai paragrafi 3.2.4. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

### **3.2.6 Prestatore proveniente da uno Stato europeo o extra europeo**

1. Con riferimento alla partecipazione alle procedure da parte di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.

2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure da parte di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata



secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

### **3.2.7 Revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio**

1. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della l.r. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

2. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 11 quater della l.r. 6/2010, l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

### **3.2.8 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore**

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il comune.

## **4. Disposizioni riguardanti le fiere e iniziative analoghe**

### **4.1 Aree per le fiere**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 2.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

### **4.2 Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione**

1. Le domande di concessione annuale del posteggio nelle fiere debbono essere inviate in modalità telematica dall'operatore ambulante almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.

2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la domanda dell'operatore deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.

3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la domanda, viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria dei titolari di posteggio presenti il giorno della fiera, si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.4.

7. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

#### **4.3 Iniziative di carattere internazionale**

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.r. 6/2010, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.

2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

### **5. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private**

#### **5.1 Aree per il commercio in forma itinerante**

1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante di cui all'articolo 22 della l.r. 6/2010.

2. I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2 della l.r. 6/2010.

3. I comuni, in rapporto alle peculiarità locali, regolamentano il divieto di tornare sul medesimo "punto" nell'arco della stessa giornata, come indicato nell'articolo 21, comma 2 della l.r. 6/2010.

## 5.2 Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.

2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

## 6. Posteggi isolati

1. I comuni stabiliscono la durata delle concessioni dei posteggi isolati, che deve essere compresa tra 9 e 12 anni, come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 6/2010. Fatte salve diverse indicazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 23, comma 9 della suddetta l.r. 6/2010, i criteri di assegnazione dei posteggi sono quelli indicati ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2.

2. I Comuni provvedono a mantenere aggiornata l'anagrafica dei posteggi isolati presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'apposita sezione "Anagrafica posteggi isolati" presente nell'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" ([www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)).

## 7. Regolamento dei mercati e delle fiere

1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ex articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, adotta il relativo regolamento.

2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:

- a) la tipologia del mercato o della fiera;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato o della fiera, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;

- h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
- i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- j) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità;
- k) le modalità di esercizio della vigilanza;
- l) le modalità di utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- m) i posteggi riservati ai «battitori» come stabilito dall'articolo 26 della legge regionale.

3. Nel regolamento sono richiamate le sanzioni previste dalla legge regionale.

### **8. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere**

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto dai comuni per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza sul posteggio;
- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Le informazioni relative alla modifica delle caratteristiche dimensionali, allo spostamento definitivo e alla soppressione del mercato, devono essere effettuate direttamente dai Comuni mediante l'applicativo informatico "MERCap" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" ([www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)).

6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, i Comuni valutano, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data.

## 9. Disposizioni relative alla carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in Lombardia in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito [www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it) dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.

4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.

7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato o prestazione occasionale attivata per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.

### **10. Disposizioni relative alla attestazione**

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione). Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.

2. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito [www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)).

3. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

4. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).

5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.

6. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà

validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.

7. I titolari solo di posteggi isolati devono richiedere, al comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, il rilascio della specifica attestazione annuale.

8. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

9. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010.

10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

### **11. Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio ed attestazioni**

1. Nelle carte di esercizio e nelle attestazioni è presente la funzionalità "QRcode": è un codice a barre bidimensionale che può essere letto mediante strumenti di comunicazione mobile quali telefoni cellulari/smartphone/tablet dotati di fotocamera, un software o un'applicazione mobile di lettura del codice e connessione ad Internet.

2. La funzionalità del QRcode è presente quale elemento integrativo e non sostitutivo del possesso della carta di esercizio dell'attestazione annuale.

3. Le informazioni restituite dalla lettura del QRcode nei documenti citati sono le seguenti e sono allineate rispetto a quanto presente nell'applicativo informatico:

a) dalla lettura QRcode presente nella Carta di Esercizio (C.E.):

- Identificativo e stato di operatività della C.E.
- Denominazione e Codice Fiscale e qualifica dell'intestatario della C.E.
- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E.
- Per ciascuno dei titoli autorizzatori (posteggi fissi, itineranti, fiere) presenti nella C.E.: numero e data autorizzazione, descrizione mercato (per posteggi su mercato), tipologia (per titoli itineranti) e stato di validazione del titolo.

- Elenco dei fogli aggiuntivi (se presenti) con indicazione di: denominazione della persona, Codice Fiscale e ruolo/qualifica (es. collaboratore, dipendente, ecc.)
- Attestazioni Annuali approvate (informazione relativa alle ultime 2 annualità) associate all'impresa intestataria della C.E.: identificativo e data fine validità.

b) dalla lettura QRcode presente nell'Attestazione:

- Identificativo, stato di approvazione e nel caso in cui l'Attestazione sia in stato "approvata" anche: data e ora di rilascio, data fine validità
- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo)
- Nome e Cognome, Codice Fiscale dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo)
- Informazioni della C.E. (vedi sopra)
- Eventuale Attestazione Annuale precedente a quella oggetto di lettura del QRcode: identificativo e data fine validità.

## **12. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche**

1. Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dati, di monitoraggio e di condivisione delle informazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, sono attivati da parte di Regione Lombardia degli applicativi informatici dedicati alla realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche, tra i quali:

- Carta di Esercizio ed Attestazioni
- MERCap (gestione mercati su area pubblica)
- S&FeM (gestione dell'invio ed aggiornamento degli elenchi delle Sagre e Fiere su area pubblica, e quelli delle Manifestazioni Fieristiche Locali)

2. Per quanto di competenza, i Comuni sono tenuti a mantenere costantemente aggiornati gli applicativi citati.

3. I dati di tipo informativo e statistico raccolti attraverso gli applicativi dedicati al commercio su area pubblica sono pubblicati in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia ([www.dati.lombardia.it](http://www.dati.lombardia.it)).

## **13. Norma transitoria**

1. Le concessioni di posteggio esistenti alla data di entrata in vigore della L. 27/12/2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020, sono prorogate fino a tale data.

2. Restano valide le procedure di selezione per il rinnovo delle concessioni nei mercati e nelle fiere adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini



indicati dall'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga.

2. Per l'anno 2020, a causa delle limitazioni imposte a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le domande per la concessione annuale dei posteggi nelle fiere, possono essere inviate fino a 30 giorni prima della fiera medesima e la graduatoria dev'essere pubblicata all'albo comunale 10 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.

## IN VIGORE IL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI

Dal 17 luglio scorso è in vigore il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), il cui testo integrale è disponibile al seguente [link](#).

Nel rimandare ai contenuti del Decreto per gli aspetti di dettaglio, si riassumono le principali disposizioni suscettibili di impattare sui profili SUE e SUAP.

### EDILIZIA

L'articolo **10** del Decreto interviene sulle seguenti disposizioni del DPR 380/2001:

-art. 2 bis comma 1ter, introducendo deroghe alle distanze minime preesistenti tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

- art. 3, con una ridefinizione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia.

-art. 6 in tema di CILA per posizionamento di manufatti temporanei, il cui termine è elevato da 90 a 180 giorni.

-art. 9-bis in tema di stato legittimo dell'immobile.

-art. 10 con riguardo alle ristrutturazioni edilizie soggette a Permesso di Costruire.

-art. 14 in materia di Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

-articoli 16 e 17 in tema di calcolo, riduzione o esonero per il contributo di costruzione.

-art. 20 in materia di procedimento per il rilascio del Permesso di costruire.

-art. 22 per ampliamento degli interventi assoggettati a Scia Edilizia.

-art. 23 ter per modifica della definizione di destinazione d'uso.

-art. 24 per l'ampliamento del ricorso alla facoltà di Scia per agibilità, previa emanazione, entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del Decreto-Legge, di Decreto ministeriale che fissi i requisiti di idoneità degli edifici.

-Introduzione dell'art. 34 bis in tema di tolleranze costruttive.

-Proroga di tre anni dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori, conseguenti al rilascio del permesso di costruire.

-Mancato assoggettamento alle autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 40/2004) della posa di strutture amovibili poste su pubbliche piazze, via o strade di interesse storico o artistico, salvo che siano adiacenti ad aree archeologiche o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico.

### **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MODIFICHE ALLA LEGGE 241/1990**

L'articolo **12** del Decreto interviene sulle seguenti disposizioni della Legge 241/1990:

-Introduzione dell'art. 4bis, con rimando ad un futuro Decreto ministeriale attuativo, in base al quale le PA saranno tenute a rendere pubblica la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei propri procedimenti, rispetto a quelli fissati dalla normativa di settore.

-Introduzione dell'articolo 8bis, in base al quale sono inefficaci, qualora adottati dopo la scadenza dei termini a disposizione della Pubblica Amministrazione competente:

- a) gli atti di determinazione da fornire nell'ambito della Conferenza di Servizi semplificata asincrona, di cui all'art. 14bis della medesima Legge 241/1990.
- b) i provvedimenti di diniego adottati, nel contesto di procedimenti ordinari di autorizzazione, dopo la scadenza dei termini fissati dall'articolo 20 primo comma della Legge 241/1990, tranne i casi previsti dall'articolo 21-nonies della medesima Legge (annullamento in autotutela o riscontro di dichiarazioni non veritiere).
- c) l'atto di determinazione finale della Conferenza di servizio sincrona, ove indetta ai sensi dell'articolo 14ter della Legge 241/1990.
- d) gli atti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti, di cui all'articolo 19 commi 3 e 6bis (in materia edilizia), tranne i casi previsti dall'articolo 21-nonies della medesima Legge (annullamento in autotutela o riscontro di dichiarazioni non veritiere).

-Modifica dell'articolo 3bis, con previsione dell'utilizzo esclusivo della telematica in tutte le fasi del procedimento amministrativo, nonché nell'interscambio tra il privato e le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

-Modifica agli articoli 5 e 8, con obbligo di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento:

- a) il domicilio digitale della Pubblica Amministrazione competente
- b) le modalità di esercizio in via telematica del diritto di accesso agli atti
- c) le modalità con cui il privato può prendere visione degli atti per i quali il diritto di accesso non può essere assicurato in via telematica

-Modifiche agli articoli 10bis e 21octies, in materia di preavviso di rigetto nei procedimenti ordinari, secondo quanto di seguito esposto:

- a) La Pubblica Amministrazione è tenuta a ricorrere sistematicamente al preavviso di rigetto, propedeutico all'adozione del provvedimento finale di diniego, a pena di annullabilità, in sede di contenzioso, da parte degli organi della Giustizia Amministrativa.
- b) In caso di controdeduzioni da parte dell'interessato, purché presentate entro i termini fissati, la Pubblica Amministrazione è tenuta a rappresentare nel provvedimento definitivo di diniego, ove esistenti, gli ulteriori motivi ostativi rilevati, scaturenti dall'esame di merito delle controdeduzioni ricevute.
- c) Nell'ipotesi di annullamento in giudizio del provvedimento finale di diniego, è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione, in caso di ricorso ad un ulteriore preavviso di rigetto, di riproporre le medesime ragioni ostative già addotte, per la prima volta, nel corso dell'istruttoria relativa al provvedimento annullato.

-Introduzione del comma 3 bis all'articolo 18, in base al quale le dichiarazioni sostitutive di certificazione sostituiscono qualsiasi documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa settoriale.

-Sino al 31/12/2020 sussiste la facoltà di sistematico ricorso alla Conferenza di Servizi semplificata asincrona, con le seguenti modifiche:

- a) Tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, incluse quelle preposte alla tutela degli interessi qualificati (salute ed ambiente) devono rendere le proprie determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni.
- b) In caso di riconvocazione della Conferenza di servizio per livelli ulteriori di progettazione, i termini di conclusione sono ridotti della metà e i pareri sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

## **RETI DI TELECOMUNICAZIONE**

L'articolo **38** del Decreto interviene sulle seguenti disposizioni del D.lgs. 259/2003:

-Modifica all'articolo 86, con mancato assoggettamento alla disciplina urbanistica delle installazioni di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia della fibra ottica.

-Modifica all'articolo 87 ter, in tema di modifiche non sostanziali di impianti già assoggettati ad autorizzazione. La facoltà di autocertificazione, circa il rispetto dei requisiti, è estesa anche alla componente radioelettrica dell'impianto. I termini per l'espressione del parere da parte del Comune e dell'Arpa sono fissati in trenta giorni.

-Introduzione dell'articolo 87 quater, relativo all'installazione di impianti temporanei per la telefonia mobile in situazioni di emergenza, per ragioni di sicurezza, o per esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi.

Tali impianti devono essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione.

Qualora l'installazione dell'impianto temporaneo sia superiore ai sette giorni, l'operatore presenta una Comunicazione di Inizio Lavori al Comune, per gli aspetti edilizi, nonché una richiesta all'Arpa per la valutazione delle caratteristiche trasmissive. Il parere favorevole di Arpa si intende rilasciato per silenzio assenso decorsi 30 giorni.

Nell'ipotesi in cui la collocazione dell'impianto non superi i sette giorni, l'operatore, per il tramite del Suap, presenta una CILA edilizia al Comune e una dichiarazione sostitutiva all'Arpa, attestante il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa settoriale.

-Modifiche all'articolo 88, in materia di procedure relative alle opere civili, agli scavi ad all'occupazione di suolo pubblico funzionali alla realizzazione degli impianti di telecomunicazione.

## **AMBIENTE E GREEN ECONOMY**

Gli articoli **50** e **51** del Decreto intervengono sul Decreto legislativo 152/2006, allo scopo di razionalizzare le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

L'articolo **57** del Decreto ridefinisce la disciplina per l'installazione e la gestione delle infrastrutture e dei punti per la ricarica elettrica dei veicoli, assegnando ai Comuni un termine di sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, per definire i relativi piani territoriali di localizzazione.



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### Regolamento regionale 24 luglio 2020 - n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) . . . . . 2

Supplemento n. 31 - Martedì 28 luglio 2020

**Regolamento regionale 24 luglio 2020 - n. 5  
Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale  
5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in  
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)**LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 163 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), reca disposizioni attuative del Titolo X (Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) della stessa legge regionale.

**Art. 2  
(Disposizioni relative alle diverse  
attività agrituristiche)**

1. L'ospitalità in alloggi consiste nell'ospitare, senza limiti temporali, persone in camere o in unità abitative indipendenti. Possono essere utilizzati locali situati nella casa in cui abita l'operatore agriturismo o locali aziendali appositamente destinati. Nelle unità abitative indipendenti è consentito l'utilizzo della cucina. La pulizia dei locali, il lavaggio della biancheria e il pagamento delle utenze sono in ogni caso a cura dell'operatore agriturismo. Gli ospiti di età inferiore a cinque anni per il cui alloggio non è previsto un corrispettivo non sono computati nel numero di posti letto occupati.

2. Per l'agricampeggio in spazi aperti attrezzati possono essere utilizzate solo unità abitative mobili quali tende, compresa la formula glamping, caravan, autocaravan o case mobili da campeggio. Tali unità abitative possono essere messe a disposizione dall'azienda purché sia garantita la prevalenza della capacità ricettiva delle unità abitative proprie dei turisti. Per quanto concerne i requisiti tecnici, gli standard qualitativi e i servizi igienico-sanitari relativi all'attività di agricampeggio, si osservano le disposizioni del regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'art. 37 della l.r. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e di attrattività del territorio lombardo)).

3. La somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156 della l.r. 31/2008, può avvenire all'interno delle strutture aziendali indicate nel certificato di connessione o con modalità d'asporto e di consegna a domicilio. È altresì consentito l'utilizzo di spazi aperti quali corti, cortili, giardini e porticati purché di pertinenza delle stesse strutture indicate nel certificato di connessione e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Negli spazi aperti di cui al secondo periodo possono essere utilizzate coperture mobili nei limiti consentiti dalla disciplina urbanistica. Gli ospiti di età inferiore a cinque anni per la cui ristorazione non è previsto un corrispettivo non sono computati nel numero dei pasti erogati.

4. Fatto salvo il numero massimo di pasti giornalieri previsto dall'articolo 151, comma 2, lettera b), e dal comma 6 del medesimo articolo, la preparazione dei cibi può configurarsi come:

- ristorazione classica, con l'utilizzo dei fuochi della cucina dell'agriturismo;
- ristorazione fredda, senza l'utilizzo dei fuochi della cucina o anche con l'utilizzo di griglie e spiedi esterni per la preparazione di cibi semplici, quali, ad esempio, panini, spuntini e taglieri.

5. La preparazione e la somministrazione di pasti nel limite delle venti giornate di cui all'articolo 151, comma 5, della l.r. 31/2008 sono consentite senza limite di ospiti, fermi restando il numero annuo massimo di pasti e il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156 della stessa l.r. 31/2008:

- al di fuori delle strutture aziendali, in occasione della partecipazione a sagre, fiere, altre manifestazioni locali o altre iniziative pubbliche o private;

- all'interno delle strutture aziendali nei giorni di apertura non riportati dal certificato di connessione, nel rispetto della ricettività massima consentita dalle strutture aziendali;

- all'interno delle strutture aziendali, per le aziende che in base al certificato di connessione possono somministrare fino a centosessanta pasti al giorno o quarantacinque nel caso di utilizzo dell'abitazione e della cucina dell'imprenditore, nel rispetto della ricettività massima consentita dalle strutture aziendali.

6. Le giornate di cui al comma 5, lettere a) e c), sono comunicate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede l'azienda con almeno dieci giorni di anticipo. Le giornate di cui alla lettera b) dello stesso comma possono essere comunicate anche nelle quarantotto ore successive.

7. In ogni caso, il numero delle giornate complessive di cui al comma 5 lettere a), b) e c) non può essere superiore a venti.

8. La degustazione consiste nel consumo in azienda di prodotti propri utilizzati nel rispetto del numero dei posti risultanti dal certificato di connessione. Il prezzo deve corrispondere al valore economico del prodotto degustato. Se presente nella degustazione, un prodotto diverso dal proprio non deve essere prevalente in termini di valore rispetto ai prodotti propri e deve essere offerto a titolo gratuito.

9. L'agrigelateria consiste nella fornitura e degustazione di gelato ottenuto da latte prevalentemente di produzione aziendale trasformato dalla stessa azienda.

10. L'attività agri-turistico-venatoria consiste nell'utilizzo di selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da caccia e deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di attività venatoria.

11. L'attività cinotecnica finalizzata all'ospitalità, all'impiego o all'addestramento di cani, per quanto consentito dalle strutture aziendali, è svolta nel limite definito dal certificato di connessione in termini di prevalenza del tempo impiegato nell'attività agricola rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica e richiede adeguata formazione, ove prevista, fatta eccezione per la sola ospitalità.

12. Si considerano attività ricreativo-culturali organizzate direttamente dall'operatore:

- le attività seminariali, di informazione, divulgazione e promozione in materia di tradizione rurale, storica ed economica locale anche attraverso biblioteche aziendali, raccolte di oggetti e organizzazione di corsi, inclusi i corsi di cucina incentrati sulla tradizione enogastronomica rurale locale e i corsi per assaggiatori di prodotti regionali;
- l'osservazione della fauna e della flora autoctona in punti di osservazione lungo percorsi escursionistici all'interno o all'esterno dell'azienda e la fornitura di materiale didattico;
- le attività volte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale presente all'interno o all'esterno dell'azienda, comprese quelle che si svolgono sul reticolo idrico navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati in conformità alla normativa vigente in materia di trasporti e quelle che prevedono l'impiego di superfici rese disponibili dall'azienda per l'utilizzo come aviosuperfici in conformità alla normativa vigente, ferma restando l'impossibilità di realizzare nell'ambito dell'offerta agrituristica strutture di ricovero dei velivoli;
- le attività per la cura e il benessere psico-fisico della persona, con utilizzo di prodotti propri e di spazi aziendali dedicati;
- le attività di prelievo ittico svolte presso bacini artificiali già esistenti sui beni fondiari.

13. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) possono essere svolte anche in base a convenzioni con gli enti locali.

14. Nelle attività di cui al comma 12, lettera d), non rientrano pratiche sanitarie né attività che non abbiano alcuna diretta correlazione con l'ambito rurale. Per trattamenti che necessitano di specifiche qualifiche gli operatori devono esporre idonei attestati. I prodotti aziendali possono essere utilizzati tal quali o trasformati.

15. L'utilizzo di attrezzature sportive o piscine nella disponibilità dell'azienda agrituristica, in quanto servizio integrativo e accessorio, è consentito, senza dar luogo ad autonomo corrispettivo, ai soli ospiti che usufruiscano dei servizi di alloggio o ristorazione offerti dalla stessa azienda.



**16.** Le attività ludico-didattiche consistono in attività anche giornaliere di gioco e di intrattenimento, in particolare, di bambini e ragazzi, quali, ad esempio, i campi vacanze.

**17.** Le attività di rilevanza sociale mirate a fini formativi e riabilitativi, nonché a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso attività a contatto con l'ambiente rurale si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

### Art. 3 (Certificato di connessione)

**1.** Il rilascio del certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è conseguente ad un'istanza presentata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda attraverso la piattaforma informatica SIS.CO alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio è ubicato il fabbricato da destinare ad uso agrituristico.

**2.** L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:

- la dimostrazione analitica che il tempo di lavoro necessario per l'esercizio delle attività agricole è prevalente rispetto a quello necessario per l'esercizio delle attività agrituristiche calcolato applicando i parametri relativi al fabbisogno di manodopera per ciascuna delle diverse attività agricole, quali ad esempio coltivazioni ed allevamenti, e per ciascuna delle diverse attività agrituristiche, specificati in apposito decreto dirigenziale;
- l'indicazione puntuale delle attività agrituristiche offerte dall'azienda e della capacità agrituristica massima;
- l'indicazione puntuale dei fabbricati rurali nella disponibilità dell'azienda che si intendono destinare all'attività agrituristica, compresa l'eventuale abitazione dell'imprenditore;
- l'indicazione puntuale delle produzioni agroalimentari in essere al momento della presentazione dell'istanza che l'azienda può destinare all'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione;
- una relazione tecnica esplicativa dell'attività agricola svolta e dell'attività agrituristica che si intende svolgere;
- le visure catastali da cui risulti il requisito di ruralità dei fabbricati;
- la planimetria catastale o l'estratto di mappa dei fabbricati da destinare all'attività agrituristica con la descrizione dell'uso degli spazi;
- due marche da bollo.

**3.** I dati relativi all'attività agricola contenuti nella relazione tecnica di cui al comma 2, lettera e), e i dati relativi ai fabbricati rurali devono corrispondere a quanto riportato nel fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale.

**4.** L'istruttoria si conclude con l'adozione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, di un decreto dirigenziale che deve essere trasmesso all'azienda e al SUAP del comune in cui l'azienda stessa ha sede. I termini dell'istruttoria si riducono a quindici giorni dal ricevimento dell'istanza se il rilascio di un nuovo certificato è motivato da variazioni della superficie aziendale dovute ad esproprio per pubblica utilità o da variazioni dovute ad altre cause di forza maggiore. In caso di esito negativo, l'istruttoria si conclude con un motivato diniego.

**5.** Il certificato non ha limiti di durata, fatti salvi eventuali aggiornamenti dovuti a cambiamenti dell'assetto aziendale che rilevano ai fini della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica o a modifiche dell'offerta agrituristica stessa. Tuttavia, perde validità nel caso in cui, entro tre anni dal rilascio, non venga presentata una SCIA per l'avvio dell'attività agrituristica. Perde inoltre validità in caso di accertamento da parte della competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio del venir meno dei presupposti in base ai quali è stato rilasciato. In caso di morte del titolare o di mutamento di conduzione si applica quanto previsto dall'articolo 10.

**6.** La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, ogni qualvolta lo ritengano opportuno o su segnalazione motivata, verificano la sussistenza del rapporto di connessione per ciascuna azienda agrituristica, anche avvalendosi del sistema informativo. L'esito della verifica è inviato all'interessato e al SUAP del comune competente.

**7.** I certificati di connessione sono raccolti nella piattaforma informatica SIS.CO.

### Art. 4 (Corsi di formazione per l'esercizio di attività agrituristiche)

**1.** La Regione organizza i corsi di formazione per l'esercizio di attività agrituristiche o riconosce quelli organizzati da organizzazioni professionali agricole o loro associazioni, nonché da consorzi agrituristici, dall'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e da operatori accreditati dalla stessa Regione allo svolgimento di attività formative.

**2.** I corsi hanno durata di quaranta ore anche suddivise in più moduli.

**3.** Costituiscono argomenti dei corsi:

- la normativa di riferimento inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda agrituristica;
- i metodi e le procedure per la preparazione e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riferimento alla tradizione enogastronomica locale;
- l'attività agricola e la sua multifunzionalità;
- il territorio, l'ambiente e il turismo;
- il marketing territoriale.

**4.** L'attestato di partecipazione si consegue a seguito della frequenza dei corsi per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.

**5.** L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata almeno entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.

**6.** La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.

**7.** Gli enti formatori, al termine del corso, inviano alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l'elenco dei partecipanti che hanno superato il percorso formativo con esito positivo.

**8.** L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.

**9.** Non è richiesta istanza di riconoscimento per i percorsi formativi realizzati da enti accreditati al sistema della formazione di cui alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) inerenti al profilo professionale «gestore di agriturismo» e afferenti al quadro regionale degli standard professionali.

### Art. 5 (Definizione di operatore agrituristico)

**1.** Ai fini del presente regolamento, si considera operatore agrituristico chiunque abbia i seguenti requisiti:

- posizione di titolare, contitolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola, già in possesso di un certificato di connessione, iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;
- possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
- età non inferiore a diciotto anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 397 del codice civile;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 86 (Disciplina dell'agriturismo).

**2.** Per le società e per le cooperative agricole si considera operatore agrituristico il legale rappresentante o il soggetto responsabile della gestione dell'attività agrituristica in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.

**3.** Per ogni azienda in possesso di un certificato di connessione ci può essere più di un operatore agrituristico.

**4.** Ciascun operatore agrituristico in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica SIS.CO.

**Art. 6****(Locali da destinare ad attività agrituristiche)**

1. Non possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici con classi catastali A1 ed A8, le abitazioni che possiedono le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e i fabbricati con classe catastale F3.

2. Il requisito di ruralità deve essere confermato dall'Agenda delle entrate già al momento della presentazione dell'istanza relativa al rilascio del certificato di connessione.

3. Il requisito di esistenza del fabbricato da almeno tre anni è attestato a partire dalla data del primo accatastamento.

4. L'utilizzazione per attività agrituristiche dei fabbricati e degli spazi a ciò destinati esclude qualsiasi altra utilizzazione anche se temporanea non riconducibile a quanto riportato nel certificato di connessione.

**Art. 7****(Disposizioni relative all'utilizzo dei prodotti agroalimentari e relativa documentazione fiscale)**

1. Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti devono risultare dalla contabilità fiscale aziendale. In particolare, i prodotti propri di cui all'articolo 156, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2008 devono risultare dalle autofatture o dal registro dei passaggi interni, secondo la normativa fiscale vigente. I documenti fiscali devono riportare la tipologia di prodotto, il quantitativo e l'importo.

2. L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole, come definito all'articolo 156 della l.r. 31/2008, è calcolato in termini di valore d'acquisto dei prodotti stessi su base annuale.

3. Il valore dei prodotti propri deve essere coerente con il corrente valore di mercato degli stessi, con particolare riferimento ai prezzi praticati per la vendita diretta dal produttore al consumatore, salvo adeguata motivazione. La quantità dei prodotti propri deve essere altresì coerente con le superfici utilizzate per la coltivazione ed i capi allevati.

4. Nel caso di agriturismo esercitato in forma associata o cooperativa, tra le produzioni proprie rientrano anche i prodotti del territorio lombardo conferiti dai soci.

5. I prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni esterne all'azienda rientrano tra i prodotti propri purché l'azienda sia in grado di giustificare il conferimento del proprio prodotto a terzi attraverso idonea documentazione che attesti il conto lavorazione.

6. Sono compresi tra i prodotti propri quelli ottenuti da animali allevati con contratto di soccida. Al soccidante non viene riconosciuto il tempo di lavoro per l'allevamento degli stessi animali.

7. Oltre ai prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole, ai prodotti regionali lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e, limitatamente alle aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, ai prodotti di montagna di cui all'articolo 156, comma 4 bis, della l.r. 31/2008 di origine lombarda, anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, rientrano tra i prodotti di cui all'articolo 156, comma 2, lettera b), della stessa l.r. 31/2008:

- prodotti acquistati direttamente da cooperative agricole, da cooperative agricole di trasformazione o loro consorzi situati nel territorio regionale o delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristiche, anche di altre Regioni;
- prodotti acquistati da consorzi costituiti da aziende agricole lombarde;
- prodotti della pesca e dell'acquacoltura acquistati direttamente da imprenditori ittici operanti in acque lombarde.

8. Le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale possono essere somministrate purché le carcasse siano state consegnate accompagnate dalle attestazioni di cui al Mod. 4 della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2014, n. X/2612 (Determinazioni in ordine ai requisiti igienico-sanitari per l'immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina selvatica).

9. Per l'attività di ristorazione, l'operatore è tenuto a riportare nella documentazione fiscale il numero di somministrazioni effettuate distinte per tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, la data o il periodo in cui il servizio è stato reso.

10. Per ogni prodotto di cui all'articolo 156, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2008 deve essere fornita, attraverso la carta

di provenienza dei prodotti, l'indicazione dell'azienda di provenienza, comprensiva di denominazione e di indirizzo. Tale indicazione deve essere riportata anche sul menù aziendale, predisposto con qualsiasi modalità, anche on-line.

11. L'esposizione al pubblico della carta di provenienza dei prodotti serviti può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo purché la renda liberamente e facilmente accessibile.

12. Nel caso in cui determinati prodotti siano disponibili solo in particolari periodi o in particolari quantità o comunque con limitazioni che non ne garantiscano l'offerta, questa circostanza deve essere indicata chiaramente.

13. Le informazioni fornite sono aggiornate ogniqualvolta il gestore lo ritenga necessario o utile purché in ogni momento corrispondano alla reale disponibilità di prodotti offerti al pubblico.

**Art. 8****(Documentazione fiscale relativa alle attività di alloggio e di degustazione)**

1. Per l'attività di alloggio, la documentazione fiscale da esibire ai fini dei controlli deve contenere l'indicazione del numero degli ospiti e del periodo di soggiorno degli stessi, con la data di arrivo e di partenza.

2. Per l'attività di degustazione, la documentazione fiscale da esibire ai fini dei controlli deve contenere l'indicazione della tipologia di prodotto degustato, del numero delle persone e della data in cui il servizio è stato reso.

**Art. 9****(Denominazione delle aziende agrituristiche e classificazione)**

1. Il cartello di cui all'articolo 158, comma 4, della l.r. 31/2008 deve contenere il marchio di riconoscimento unitamente alle icone identificative delle diverse attività, così come precisato con deliberazione della Giunta regionale.

2. La denominazione «agriturismo» deve essere esclusiva e non può essere associata alla denominazione di altre attività. Nella cartellonistica aziendale e nei siti aziendali non possono essere utilizzati altri termini quali, ad esempio, maneggio, pizzeria, locanda, bed&breakfast. Nei soli contesti descrittivi in lingua straniera è consentita la traduzione dell'espressione «pernottamento e prima colazione» in «bed&breakfast». Tutte le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 c.c. che non rientrano tra le attività agrituristiche devono essere oggetto di segnalazione autonoma.

3. Per l'attribuzione della classificazione, le aziende devono presentare domanda attraverso il portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

**Art. 10****(Regole per il trasferimento e le variazioni di attività)**

1. In caso di variazione della titolarità dell'azienda agrituristiche per accordo fra le parti, l'imprenditore agricolo che subentra può continuare a svolgere l'attività agrituristiche, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di tre mesi a partire dall'acquisizione della titolarità stessa, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, a condizione che entro dieci giorni dal subentro:

- comunichi al SUAP del comune e alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio la persistenza e l'invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l'avvio dell'attività agrituristiche e dimostri, in capo a sé o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di aver conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione;
- richieda alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.

2. In caso di variazione della titolarità dell'azienda agrituristiche per causa di morte, chi subentra può continuare a svolgere l'attività agrituristiche, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di quattordici mesi, a partire dalla data di morte del precedente titolare, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, a condizione che entro trenta giorni:

- comunichi al SUAP del comune e alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l'avvenuto decesso del titolare dell'azienda, la persistenza e l'invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l'avvio dell'attività agrituristiche e il suo nominativo o di altro soggetto di

cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che si impegna a conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione entro dodici mesi;

b) richieda alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.

**3.** Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1 o di quattordici mesi di cui al comma 2 l'imprenditore agricolo subentrante deve ottenere il certificato di connessione e presentare al SUAP del comune la SCIA.

**4.** Lo svolgimento dell'attività agrituristica per più di tre mesi, nel caso di cui al comma 1, o per più di quattordici mesi, nel caso di cui al comma 3, senza che siano state rispettate le condizioni di cui all'articolo 162, comma 3, della l.r. 31/2008.

**5.** In caso di variazioni che non comportino mutamento nella titolarità dell'azienda agrituristica e, in particolare, in caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole e della partita IVA si osserva la disposizione di cui all'articolo 153, comma 3, della l.r. 31/2008.

### Art. 11

#### (Attività delle fattorie didattiche)

**1.** Le fattorie didattiche, al fine di diffondere la conoscenza delle attività agricole e del territorio rurale e di contribuire all'educazione alimentare ed ambientale, organizzano corsi ed attività pratiche nel campo delle tecniche agricole, della trasformazione dei prodotti e delle tematiche ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative, e predispongono percorsi aziendali relativi all'attività agricola e alle produzioni aziendali.

### Art. 12

#### (Iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche e corsi di formazione e di aggiornamento)

**1.** Gli operatori agrituristici che intendono iscriversi all'elenco delle fattorie didattiche di cui all'articolo 159, comma 2, della l.r. 31/2008 per ottenere la qualifica di operatori titolari di fattoria didattica devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione conseguito a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione istituito dalla Regione o riconosciuto dalla Regione stessa se organizzato dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.

**2.** Il corso di formazione, che per l'operatore titolare di fattoria didattica si aggiunge al corso di formazione di quaranta ore per operatore agrituristico, ha durata di cinquanta ore e si articola in moduli specifici riguardanti la normativa di riferimento, elementi di pedagogia, comunicazione e di psicologia. I contenuti specifici e le modalità di riconoscimento delle proposte formative sono definiti con decreto dirigenziale.

**3.** L'attestato di partecipazione si consegue a seguito della frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.

**4.** L'operatore titolare di fattoria didattica può essere affiancato nell'attività da uno o più operatori di supporto individuati fra il personale subordinato dell'azienda agricola o anche da un collaboratore occasionale dell'azienda agricola purché in possesso dell'attestato di frequenza del corso di cui al comma 2.

**5.** L'iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche è subordinata, oltre che al conseguimento dell'attestato di partecipazione al corso di formazione:

- alla predisposizione di un progetto didattico coerente con le attività produttive dell'azienda e con le caratteristiche del territorio;
- alla disponibilità di locali idonei, di beni strumentali dell'azienda agricola o di spazi aperti appositamente allestiti, resi funzionali al tipo di percorso didattico proposto e conformi alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche con opere provvisoriale;
- alla disponibilità di servizi igienici a norma e di lavabi con acqua potabile adeguati al numero degli ospiti, nonché di attrezzature di primo soccorso e di aree dove gli ospiti possono partecipare alle attività offerte in sicurezza e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

**6.** Gli operatori titolari e gli operatori di supporto sono tenuti a seguire corsi annuali di aggiornamento della durata di otto ore ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche.

**7.** L'istanza di iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche deve essere presentata alla competente struttura della

Regione o della Provincia di Sondrio in funzione dell'ubicazione del fabbricato da destinare all'attività didattica o degli spazi ove si svolge l'attività.

**8.** L'istanza di cui al comma 7 deve essere corredata:

- del progetto didattico di cui al comma 5, lettera a);
- di una copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
- di un'autodichiarazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti e alla disponibilità delle dotazioni di cui al comma 5, lettere b) e c).

**9.** L'istanza deve essere altresì corredata dell'impegno a:

- stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, specifica per l'attività didattica, nei confronti dei visitatori entro il termine di presentazione della SCIA;
- richiedere il certificato penale del casellario giudiziario per le persone da impiegare nello svolgimento delle attività didattiche con minori in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 6 aprile 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)).

**10.** La modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza è definita con decreto dirigenziale.

**11.** Gli uffici competenti svolgono l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale a cui seguono l'inserimento della qualifica di fattoria didattica nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO e l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche pubblicato sul portale regionale all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

**12.** A seguito dell'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, l'operatore di fattoria didattica trasmette la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa della fattoria e, per conoscenza, alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.

**13.** L'operatore di fattoria didattica è tenuto a comunicare al SUAP del comune presso cui è stata presentata la SCIA, e per conoscenza, alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio, l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata per un periodo massimo di dodici mesi. E' altresì tenuto a comunicare, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività.

### Art. 13

#### (Obblighi relativi alle attività didattiche e di accoglienza)

**1.** L'operatore titolare di fattoria didattica, oltre a dover frequentare i corsi annuali di aggiornamento, è tenuto a:

- garantire la presenza, durante le giornate di apertura, di operatori che abbiano frequentato i corsi di primo soccorso previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e i relativi aggiornamenti;
- svolgere le attività nei fabbricati aziendali o nei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola;
- limitare le attività didattiche svolte all'esterno dell'azienda agricola ai percorsi indicati nel progetto didattico, alla didattica nelle scuole propedeutica alla visita in azienda e alla partecipazione a manifestazioni promozionali legate al settore primario ed alle attività connesse, fermo restando che le attività didattiche svolte all'esterno dell'azienda agricola devono avere carattere di occasionalità e comunque non essere prevalenti rispetto all'attività svolta in azienda;
- adeguare il numero dei partecipanti alle attività didattiche agli spazi aziendali;
- commisurare l'accoglienza al numero degli operatori presenti in azienda, fermo restando che il rapporto operatori/utenti non può essere inferiore a 1/30;

## Supplemento n. 31 - Martedì 28 luglio 2020

- f) condurre personalmente l'accoglienza, la visita e le attività o avvalersi di un numero adeguato di operatori di supporto;
- g) tenere un quaderno degli ospiti debitamente compilato;
- h) utilizzare il logo identificativo regionale;
- i) vietare l'accesso al pubblico mediante adeguata segnaletica ad eventuali ambienti che potrebbero costituire un pericolo per i fruitori delle attività.

**Art. 14****(Marchio di riconoscimento e relativo utilizzo)**

1. Le fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale utilizzano il marchio di riconoscimento riportato nell'allegato A del presente regolamento.

2. Il marchio di riconoscimento del quale le fattorie didattiche possono fare uso nei propri materiali di comunicazione e promozione è da includere nella cartellonistica aziendale secondo le indicazioni contenute in apposita deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 15****(Attività di ittiturismo)**

1. In relazione allo svolgimento delle attività di ittiturismo secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) deve essere assicurata la prevalenza del tempo di lavoro dedicato all'attività di pesca quantificata secondo i parametri definiti con il decreto dirigenziale recante le modalità di calcolo delle unità di lavoro annuo.

2. Per la somministrazione di alimenti e bevande sono considerati di produzione propria i prodotti derivati direttamente dall'attività di pesca professionale, anche quando hanno subito lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime locali valgono le disposizioni di cui all'articolo 156 applicabili alle altre aziende agrituristiche.

3. Nel caso di pescatori professionali che non dispongono di superfici di pesca private o di terreni o allevamenti agricoli, il parametro tempo/lavoro è calcolato in base al tempo dedicato all'attività di pesca, tenuto conto di quanto previsto dallo specifico sistema previdenziale e dalla disciplina delle licenze di pesca professionale.

**Art. 16****(Attività di ippoturismo)**

1. L'ippoturismo consiste:

- a) nell'utilizzare equidi presenti in azienda per attività ludiche o ricreative, previa acquisizione, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni o dei necessari attestati;
- b) nell'ospitare equidi non di proprietà, per quanto consentito dalle strutture aziendali, nel limite definito dal certificato di connessione in termini di prevalenza del tempo impiegato nell'attività agricola rispetto a quello impiegato nell'attività agriturstica.

2. Per gli equidi non di proprietà presenti in azienda è necessario disporre di materie prime di propria produzione in misura non inferiore al cinquantina per cento delle unità foraggiere necessarie per l'alimentazione dei medesimi.

3. Ai fini di una maggiore sicurezza nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), è consentito all'operatore agriturstico in possesso dei titoli abilitativi necessari verificare, in apposita area anche coperta, l'effettiva preparazione dei clienti e fornire la formazione di base ai clienti neofiti. L'area di cui al primo periodo può essere utilizzata gratuitamente anche da chi ha il proprio equide in pensione nell'azienda agriturstica, restando in ogni caso escluso l'utilizzo per attività sportive o agonistiche.

4. Non rientra tra le attività agrituristiche l'addestramento degli equidi.

**Art. 17****(Corsi di formazione per l'enoturismo)**

1. Fatta salva la possibilità di svolgere l'attività enoturistica a seguito della sola presentazione della SCIA, la Regione organizza i corsi di formazione all'esercizio dell'attività enoturistica o riconosce quelli organizzati da associazioni, organizzazioni professionali e consorzi agriturstici, enti locali, dall'ERSAF, dalle CCIAA,

nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla l.r. 11/2014 o da operatori accreditati allo svolgimento di attività formative.

2. I corsi hanno durata di trenta ore ripartite anche in più moduli.

3. Costituiscono argomenti dei corsi:

- a) la normativa di riferimento, inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda enoturistica;
- b) le regole dell'accoglienza;
- c) la cultura enologica e gastronomica del territorio;
- d) l'attività didattica dell'azienda enoturistica;
- e) il marketing territoriale, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio.

4. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.

5. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.

6. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.

7. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale e consente l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 160, comma 1, della l.r. 31/2008. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.

8. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori enoturistici può essere presentata da chi abbia i seguenti requisiti:

- a) posizione di titolare, contitolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;
- b) possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
- c) età non inferiore a diciotto anni;
- d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.

9. Per le società e per le cooperative agricole la domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori enoturistici può essere presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato della gestione dell'attività stessa.

10. Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore enoturistico.

11. La domanda di iscrizione è presentata alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio si intende svolgere l'attività enoturistica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la struttura regionale competente o la Provincia di Sondrio provvede a registrare la qualifica di operatore enoturistico nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO.

12. L'iscrizione nell'elenco degli operatori enoturistici è cancellata in caso di morte o per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato.

13. L'attività enoturistica si configura come attività distinta da quella agriturstica e non è pertanto necessario il certificato di connessione. È vietato l'uso dei locali agriturstici per lo svolgimento dell'attività enoturistica.

**Art. 18****(Controlli sulle attività agrituristiche)**

1. L'attività di vigilanza della Regione e, per il territorio di competenza, della Provincia di Sondrio è effettuata tramite controlli a campione, da eseguire ogni anno o con diversa periodicità su un numero non inferiore al dieci per cento delle aziende agrituristiche in attività nel territorio regionale. I controlli possono anche essere svolti su iniziativa d'ufficio o a seguito di motivate segnalazioni.

2. I controlli riguardano di norma le scritture contabili dell'ultimo anno fiscalmente chiuso. Sono oggetto di controllo, in particolare:

- a) per tutte le attività svolte:
- 1) la prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agriturismo per tutte le attività svolte;
  - 2) l'effettivo svolgimento dell'attività nei fabbricati indicati nel certificato di connessione;
  - 3) la corrispondenza dei servizi offerti al pubblico a quanto riportato nel certificato di connessione;
  - 4) l'insussistenza di servizi incompatibili con la definizione di agriturismo;
  - 5) il rispetto di tutti gli obblighi previsti all'articolo 157 della l.r. 31/2008;
- b) per l'ospitalità, la ricettività massima consentita verificata attraverso il rispetto del numero di ospiti;
- c) per la somministrazione di pasti e bevande, il rispetto del numero massimo di pasti giornalieri e annui e il rispetto dei relativi limiti quantitativi;
- d) per le colazioni, il rispetto dei relativi limiti quantitativi nell'ambito del servizio di ospitalità;
- e) per le degustazioni, il numero dei posti e i vincoli di cui all'articolo 2, comma 8;
- f) per l'attività agriturismo-venatoria, il numero di fruitori risultante anche dai registri-caccia previsti dalla normativa di riferimento;
- g) per le attività cinotecniche, il numero massimo di cani riportato nel certificato di connessione e l'adeguata formazione, ove prevista;
- h) per l'ippoturismo, il numero massimo di equidi riportato nel certificato di connessione, le unità foraggere impiegate nell'alimentazione e l'adeguata formazione, ove prevista;
- i) per le attività ricreativo-culturali, il numero di giornate di apertura dell'azienda;
- j) per l'attività ludico-didattica, il numero di giornate di apertura dell'azienda e il numero massimo di utenti;
- k) per l'attività di fattoria didattica;
- 1) il rispetto del rapporto utenti/operatori nel limite massimo di un operatore ogni trenta utenti;
  - 2) la compilazione del quaderno delle presenze;
  - 3) gli adempimenti formativi a carico degli operatori;
  - 4) la congruità dei servizi offerti con il progetto didattico;
  - 5) la stipula della polizza assicurativa;
  - 6) l'autodichiarazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti per operatori titolari e il possesso del certificato del casellario giudiziale per gli operatori di supporto;
- l) per l'attività di ititurismo, gli aspetti di cui alle lettere b), c), d), e), i) e j) per quanto applicabili;
- m) per l'attività di enoturismo, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica).

**3.** In relazione al servizio di ospitalità possono essere effettuati confronti con i dati trasmessi alle Province attraverso la piattaforma informatica «Turismo 5».

**4.** Nello svolgimento dell'attività di controllo possono essere effettuati confronti tra acquisti di materie prime e quantità di pasti effettivamente erogati e tra produzioni aziendali contabilizzate ed attività agricole effettivamente esercitate. Costituisce in ogni caso oggetto di verifica il rispetto dei limiti previsti per le materie prime acquistate, suddivise tra produzioni aziendali proprie, prodotti acquistati da altre aziende agricole e altri prodotti.

#### **Art. 19 (Norma di rinvio)**

**1.** Per la disciplina delle fattorie sociali si rimanda alla l.r. 35/2017 e al relativo regolamento attuativo.

#### **Art. 20 (Norma transitoria)**

**1.** In relazione alle annualità 2019 e 2020, l'attività di controllo si svolge tenuto conto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e dell'emergenza da COVID-19.

#### **Art. 21 (Abrogazione)**

**1.** Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 (Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 24 luglio 2020

Attilio Fontana

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 9 luglio 2020 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/3381 del 20 luglio 2020)

**Allegato A**



*Figura 1*

**Caratteristiche del marchio di riconoscimento delle fattorie didattiche**

Il marchio riportato nella figura 1 è costituito da una parte grafica che raffigura un bambino che abbraccia un cavallo e un’oca. Sotto è riportata, su sfondo giallo, la scritta “Fattorie didattiche” in verde.

**DESCRIZIONE CROMATICA**

**Cavallo:**

corpo: ■ CMYK 21 38 56 0

**Bambino:**

viso e mani: ■ CMYK 0 27 0 0

gote: ■ CMYK 0 71 77 0

capelli: ■ CMYK 17 65 91 0

**Oca:**

corpo: bianco

becco: CMYK 0 100 30 10

**Erba:** ■ CMYK 94 0 94 27

**Sfondo scritta Fattorie didattiche:**

■ CMYK 0 12 100 0

**Scritta fattorie didattiche:**

■ CMYK 94 0 94 27

sfondino nero ■ CMYK 0 0 0 100

**Bordo** ■ CMYK 92 25 96 11

**RIFERIMENTI TIPOGRAFICI**

Font: Huxtable regular

**AGGIORNAMENTI VARI PIATTAFORMA - COMUNICAZIONE AL TAVOLO REGIONALE WIKI SUAP**

**RILASCI**

**Comunicazioni Trasversali**

**8 Giugno 2020**

**WikiSuap n. 945 - Modifica Scelta eventuale Vendita Somministrazione di alimenti e bevande commercio area pubblica**

E' stato effettuato un aggiornamento nella dichiarazione inerente alla scelta eventuale: "L'attività comprende la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande" aggiornando la dichiarazione dei requisiti al modello scia 2 relativo al commercio.

**WikiSuap n. 756 - Modifica procedimento Trasferimento titolarità di impianto di distribuzione carburanti**

E' stato aggiornato il procedimento come richiesto, in particolare scollegate le scelte interventi eventuali " si intende presentare contestualmente anche la SCIA per inizio attività soggetta a controlli di prevenzione incendi" e "si intende presentare contestualmente la Comunicazione di variazione titolarità di attività soggette a prevenzione incendi".Per quanto concerne la "Gestione degli allegati" è stata modificato l'elenco come richiesto.



*la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità*



*richiesta del tavolo contestualità*

## **WikiSuap n. 1015 - Modifica scelte interventi eventuali per Trasporto nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 1069/2009")**

Dal settore è stato scollegato all'interno degli interventi eventuali la scia sanitaria all'ATS competente (art. 6, REG. CE N. 852/2004). Tale scelta eventuale deve essere rimossa dalle operazioni di: - Avviare l'attività; - Subentrare nell'esercizio dell'attività;- Trasferire la sede dell'attività all'interno del territorio comunale;- Sospensione breve dell'attività (massimo 30 giorni);- Cessare l'attività;- Variazioni strutturali (locali e impianti, aspetti merceologici, mezzi di trasporto);- Variazioni soggetti (titolarità dei requisiti, denominazione, insegna, cambio delle persone a seguito di modifiche societarie).

**14 Giugno 2020**

## **WikiSuap n. 1020 - Iniziare l'attività di vendita di prodotti agricoli ricavati dalla coltura e/o allevamento dalla propria azienda da parte di produttori agricoli in forma itinerante**

Per il procedimento di vendita di prodotti agricoli ricavati dalla coltura e/o allevamento dalla propria azienda da parte di produttori agricoli in forma itinerante è stata tolta la dichiarazione inerente i dati catastali



## **WikiSuap n. 970 - Nuovo procedimento di cessazione Ricovero per animali da affezione**

E' stato attivato il procedimento di Cessazione di una struttura adibita al ricovero di animali d'affezione.

## **WikiSuap n. 1003 - Revisione modulistica di SCIA per inizio attività produzione primaria di alimenti**

Il procedimento è stato aggiornato secondo le indicazioni del tavolo



*la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità*



*richiesta del tavolo contestualità*



## **WikiSuap n. 683 - Oscuramento procedimento SCIA per inizio attività di somministrazione in zona NON assoggettata a tutela della programmazione comunale (circoli NON ADERENTI)**

E' stato oscurato il procedimento come da indicazioni. Tale modifica non è stata apportata per SUAP di MILANO

**21 Giugno 2020**

## **WikiSuap n. 756 - Inserimento comunicazione a Enti terzi destinatari per Trasferimento titolarità di impianto di distribuzione carburanti**

Sono stati inseriti i seguenti Enti terzi: Vigili del Fuoco; ATS Igiene e Prevenzione; Regione Lombardia; ARPA



## **WikiSuap n. 1023 - inserimento nuovi procedimenti nel settore Distribuzione Carburanti / Impianto ad uso privato**

- Autorizzazione per la ristrutturazione impianto di distribuzione di carburanti
- Domanda di modifica composizione impianto di distribuzione di carburanti

**29 Giugno 2020**

## **WikiSuap n. 1025 - Modifica scelte interventi eventuali in Agricoltura e Allevamento**

Per il procedimento "inizio attività di allevamento zootecnico" e per il procedimento "avvio dell'attività di coltivazione" sono stati inseriti come scelta interventi eventuali i seguenti procedimenti

- inizio dell'attività di vendita di prodotti agricoli ricavati per coltura e/o allevamento dalla propria azienda da parte di produttori agricoli tramite commercio elettronico
- inizio dell'attività di vendita di prodotti agricoli ricavati per coltura e/o allevamento dalla



*la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità*



*richiesta del tavolo contestualità*

- propria azienda da parte di produttori agricoli in locali non di proprietà
- inizio dell'attività di vendita di prodotti agricoli ricavati per coltura e/o allevamento dalla propria azienda da parte di produttori agricoli in locali di proprietà e in spacci aziendali
- avvio dell'attività di vendita di prodotti agricoli ricavati per coltura e/o allevamento dalla propria azienda da parte di produttori agricoli in forma itinerante

## WikiSuap n. 850 - Inserimento partecipazione spunta in agricoltura

E' stato aggiornato il procedimento di spunta e inserito nel settore agricoltura

Rilascio sul territorio regionale (già comunicato)

22 Giugno 2020

### Rilasci Front-Office di compilazione pratiche SUAP

#### 22 giugno 2020 Aggiornamento Zona sismica

A seguito delle modifiche intercorse a livello nazionale e regionale si è ritenuto opportuno, in sinergia con il progetto Impresa Lombardia, di attuare una revisione completa della "scelta operazioni" relativa alla sezione Zona Sismica che potesse essere di più facile utilizzo per l'utente.

A partire da lunedì 22 giugno p.v. sarà rilasciata una nuova albertura relativa ai procedimenti sismici come di seguito riportata.

#### Zona sismica

Zona sismica 2

Zona sismica 3 o 4

L'intervento ricade nei confini amministrativi di più Comuni e le funzioni non sono esercitate dai Comuni in forma associata - Localizzazione prevalente in zona sismica 2

L'intervento ricade nei confini amministrativi di più Comuni e le funzioni non sono esercitate dai Comuni in forma associata - Localizzazione prevalente in zona sismica 3 o 4

Dichiarazione di fine lavori strutturali ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. b, della l.r. 33/2015

Deposito del collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001

Deposito della dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001

WIKI NEWS 2 aprile 2020

Documento pubblico



*la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità*



*richiesta del tavolo contestualità*

AGGIORNAMENTI VARI PIATTAFORMA - COMUNICAZIONE AL TAVOLO REGIONALE WIKI SUAP

RILASCI

Comunicazioni Trasversali

6 luglio 2020



**Wiki1024- modifica canale destinatario per combinazione interventi eventuali Altre attività professionali e di servizi**

Altre attività professionali e di servizi

Nota: le operazioni indicate come facenti parte di un raggruppamento sono alternative tra di loro

Operazioni selezionate:

- [Aprire l'attività](#)

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri)

RICERCA

▼ [Avvio, gestione, cessazione attività](#)

✓ **presenta contestualmente la SCIA per nuova apertura di esercizio commercio al dettaglio di vicinato**

**SCELTA DEL DESTINATARIO DELLA PRATICA**

La presente pagina di scelta del destinatario della pratica, viene proposta in quanto, in base al tipo di pratica, sono possibili ulteriori destinatari oltre al SUAP. Le opzioni di scelta del destinatario effettivamente disponibili per la presente pratica sono quelle di seguito indicate.

- [ComUnica \(SCIA contestuale alla Comunicazione Unica\)](#)



*la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità*



*richiesta del tavolo contestualità*

Operazioni selezionate:

- Trasferire la sede dell'attività all'interno del territorio comunale

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri)

RICERCA

^ Avvio, gestione, cessazione attività

- Aprire l'attività
- Subentrare nell'esercizio dell'attività
- Trasferire la sede dell'attività all'interno del territorio comunale**

✓ **presenta contestualmente la SCIA per nuova apertura di esercizio commercio al dettaglio di vicinato**

SCELTA DEL DESTINATARIO DELLA PRATICA

La presente pagina di scelta del destinatario della pratica, viene proposta in quanto, in base al tipo di pratica, sono possibili ulteriori destinatari oltre al SUAP. Le opzioni di scelta del destinatario effettivamente disponibili per la presente pratica sono quelle di seguito indicate.

- ComUnica (SCIA contestuale alla Comunicazione Unica)

**!** **WikiSuap n. 799 - Modifica regime amministrativo per attività di produzione, importazione, distribuzione di apparecchi automatici ed elettronici da gioco**

E' stato modificato il regime amministrativo da SCIA ad Autorizzazione

Interventi Selezionati:

**Nuova apertura attività di sala giochi**

Adempimento attivato:

- Autorizzazione all'esercizio di sala giochi



**WIKI 682 - Nuovi procedimenti per Clinica Veterinaria**

Sono stati implementati nuovi procedimenti di apertura, subingresso e trasferimento per clinica veterinaria.



*la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità*



*richiesta del tavolo contestualità*

^ Attività correlate

✓ Strutture veterinarie

^ Avvio, gestione, cessazione attività

- Sospensione breve dell'attività (massimo 30 giorni)
- Sospendere temporaneamente/riprendere l'attività
- Variazioni strutturali (locali e impianti, aspetti merceologici, mezzi di trasporto)

^ Apertura ed esercizio di Struttura Veterinaria

- Apertura di ambulatorio veterinario
- Apertura di studio veterinario con accesso di animali
- Apertura di laboratorio veterinario di analisi
- Apertura di clinica veterinaria

^ Subentro in esercizio di Struttura Veterinaria

- Subingresso in Ambulatorio veterinario
- Subingresso in Studio veterinario con accesso di animali
- Subingresso in Laboratorio veterinario di analisi
- Subingresso in clinica veterinaria

^ Trasferimento esercizio di Struttura Veterinaria all'interno dello stesso comune

- Trasferimento all'interno dello stesso comune - Ambulatorio veterinario
- Trasferimento all'interno dello stesso comune - Studio veterinario con accesso di animali
- Trasferimento all'interno dello stesso comune - Laboratorio veterinario di analisi
- Trasferimento all'interno dello stesso comune - Clinica veterinaria

**13 luglio 2020**

**WIKI1005 - inserimento marca da bollo su procedimenti di deposito sismico**

Per i procedimenti inerenti il deposito sismico, qualora la richiesta ha valenza anche ai fini dell'art. 65 del DPR 380/2001 si attiva anche la dichiarazione inerente alla marca da bollo.



*la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità*



*richiesta del tavolo contestualità*

E' stato risolto un bug inerente le motivazioni di esenzione dal pagamento del bollo.

Non è stata accolta la richiesta inerente la modifica della dichiarazione Dati Tecnici dell'intervento in quanto il modulo regionale lo prevede.

**20 luglio 2020**

## **WIKI 810 - Creazione procedimenti idoneità abitativa nel settore EDILIZIA**

### ^ EDILIZIA (Interventi Edilizi, Vincoli, Passi carrabili, ecc.)

- ✓ Eseguire interventi edilizi (anche varianti a precedenti titoli o in sanatoria)
- ✓ Altri adempimenti edilizi (inizio e fine lavori, agibilità, notifica preliminare, etc.)
- ✓ Zona sismica
- ✓ Cementi armati
- ✓ Acquisizione preventiva di pareri e atti di assenso
- ✓ Terre e rocce da scavo
- ✓ Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- ✓ Beni Paesaggistici
- ✓ Autorizzazione trasformazione aree boschive
- ✓ Beni Culturali
- ✓ Passi carrabili
- ✓ Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
- ✓ **Idoneità abitativa**
- ✓ Dichiarazioni di Conformità

### ^ Idoneità abitativa

- richiesta attestazione di idoneità abitativa
- conferma della precedente attestazione di idoneità abitativa



*la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità*



*richiesta del tavolo contestualità*

27 luglio 2020



## WikiSUAP n. 631 - modifica regime amministrativo per subingresso sale da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti

Per "sale da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti", che sono attività soggette ad autorizzazione ex art.68 TULPS, è stato modificato - nel caso di subingresso - il procedimento da SCIA ad autorizzazione.

Interventi Selezionati:

**Subentrare nell'attività di gestione di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti (in assenza di modifiche ai locali, agli impianti, ecc. rispetto al titolo abilitativo originario)**

Adempimento attivato:

- Domanda per subingresso in attività di gestione di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti

## WikiSUAP n. 918 - Strutture ricettive e alberghi, per l'operazione "aprire l'attività", si richiede l'inserimento di comunicazione ad ATS

Interventi selezionati:

<b>Segnalazione Certificata di Inizio Attività per strutture ricettive alberghiere</b>
Adempimento attivato: <ul style="list-style-type: none"><li>• SCIA per strutture ricettive alberghiere</li></ul>
Amministrazione competente: <ul style="list-style-type: none"><li>• UFFICI COMUNI DI ALBARATE</li></ul>
Normative di riferimento: <ul style="list-style-type: none"><li>• R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</li><li>• D.Lgs. n. 59/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</li><li>• Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo</li><li>• Regolamento Regionale 07-12-2009, n. 5 Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)</li><li>• D.d.u. 28 novembre 2019 - n. 17264 Approvazione degli schemi di segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive all'aria aperta</li><li>• D. Lgs n. 222/2016 <sup>19</sup>Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</li><li>• Tabella A <sup>19</sup>Reg. 222/2016</li></ul>
<b>Comunicazione alla Provincia</b>
Adempimento attivato: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicazione alla Provincia</li></ul>
Amministrazione competente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Città metropolitana di Milano</li></ul>
<b>Comunicazione all'ATS</b>
Adempimento attivato: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicazione all'ATS</li></ul>
Amministrazione competente: <ul style="list-style-type: none"><li>• ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</li></ul>
<b>Comunicazione all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività</b>
Adempimento attivato: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicazione all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività</li></ul>
Amministrazione competente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Regione Lombardia - Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività</li></ul>
<b>Comunicazione alla Questura per strutture ricettive</b>
Adempimento attivato: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicazione alla Questura</li></ul>
Amministrazione competente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Questura di Milano - Divisione P.A.S. di Cordusio</li></ul>
Normative di riferimento: <ul style="list-style-type: none"><li>• D.Lgs 23.05.2011, n. 79 Codice del Turismo</li><li>• Decreto 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiati in strutture ricettive</li></ul>



la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità



richiesta del tavolo contestualità

## WikiSUAP n. 1006 - Agriturismo procedimento sospensione/proroga/ripresa inserimento notifica sanitaria 852/2004

Per il procedimento di sospensione/ripresa/proroga relativo all'attività di AGRITURISMO, si è inserita la condizione intervento eventuale "l'attività esercitata comprende il settore alimentare (art. 6 REG. CE n. 852/2004)".

### SCelta OPERAZIONI

Selezionare le operazioni relative al settore di attività:

Agriturismo

Nota: le operazioni indicate come facenti parte di un raggruppamento sono alternative tra di loro

Operazioni selezionate:

- Sospendere/riprendere/prorogare la sospensione dell'attività

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri)

RICERCA

▼ Avvio, gestione, cessazione attività

### SCelta INTERVENTI EVENTUALI

Selezionare gli interventi eventuali, in base alle scelte effettuate precedentemente

- l'attività esercitata comprende il settore alimentare (ART. 6, REG. CE N. 852/2004)

PAGINA PRECEDENTE

ANNULLA

CONFERMA

## WikiSUAP n. 932 - Modifica termini procedimento voltura AUA

I termini del procedimento voltura AUA sono stati modificati da 90 a 30.

**3 Agosto 2020**

## WIKI 1080 - inserimento intervento eventuale di notifica sanitaria per il procedimento di Autorizzazione e relativa concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche tipo A



la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità



richiesta del tavolo contestualità



Come richiesto è stato inserito l'intervento eventuale di

Selezionare le operazioni relative al settore di attività:

Commercio su area pubblica su posteggio (tipo A)

Nota: le operazioni indicate come facenti parte di un raggruppamento sono alternative tra di loro

Operazioni selezionate:

- Richiedere la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri)

RICERCA

^ Avvio, gestione, cessazione attività

✓ Richiedere la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

#### SCELTA INTERVENTI EVENTUALI

Selezionare gli interventi eventuali, in base alle scelte effettuate precedentemente

- l'attività esercitata comprende il settore alimentare per cui si intende presentare contestualmente anche la scia sanitaria all'ATS competente (ART. 6, REG. CE N. 852/2004)

PAGINA PRECEDENTE

ANNULLA

CONFERMA

## COMUNICAZIONE SOSPENSIONE AGGIORNAMENTO BASE DELLA CONOSCENZA PROCEDIMENTI

Informiamo che l'ultimo aggiornamento della Base di conoscenza dei procedimenti per il mese di agosto si ha con il 3 agosto 2020. La ripresa degli aggiornamenti si avrà con il 31 agosto p.v.



la modifica ha impatti sull'attività del gruppo contestualità



richiesta del tavolo contestualità